

N.

R.G.



Tribunale di Torre Annunziata
Prima sezione civile

.....
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle
 persone dei seguenti magistrati

dott. .

presidente relatore

dott.

giudice

dott.ssa

giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. , vertente

TRA

Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata

RICORRENTE

E

nato a

, rappresentato dal tutore

ANNUNZIATA, nata a

, elettivamente domiciliato

i presso lo studio del
 che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di
 costituzione depositata in data 2

RESISTENTE

Oggetto: revoca interdizione

Conclusioni:

P.M.: non si oppone (con note depositate il 1 , ha chiesto l'accoglimento del
 ricorso).



Resistente: "si riporta a tutte le pregresse difese eccezioni e richieste e alla documentazione prodotta in atti e conclude affinché voglia l'Ecc.mo Tribunale adito – in composizione collegiale – ogni contraria istanza disattesa e respinta accogliere le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta che qui si abbiano per brevità per ripetute ed integralmente trascritte. Con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di _____ di annotare a margine dell'atto di nascita la revoca dell'interdizione all'esito del passaggio in giudicato dell'emananda sentenza. Infine, nel rinunciare ai termini di cui all'art. 190 cpc, si chiede al Giudicante di rimettere la causa al Collegio per la decisione".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il _____, il P.M. presso questo tribunale ha chiesto, ai sensi dell'art. 429 c.c., la revoca della interdizione di _____.

A tal fine deduceva che dalla procedura n. _____, risultava che l'avvocato _____ era stato nominato a.d.s. di _____ in sostituzione di _____ ma con sentenza n. _____ segnalata dal giudice tutelare il _____, era stata dichiarata l'interdizione di _____ e che alle luci delle dichiarazioni assunte dall'a.d.s., in ordine alle disponibilità economiche e alle condizioni di salute del resistente, le esigenze di cura e di assistenza di questi possono essere adeguatamente soddisfatte dall'a.d.s..

_____, in persona del tutore, aderiva al ricorso, ritenendo questo adeguato alle proprie condizioni.

Evidenziava di essere, figlio unico, celibe e senza prole, ospite della Casa di Riposo _____, con sede _____, che la retta mensile era pagata con i proventi derivanti dal canone di locazione dell'immobile sito in _____ pervenutogli a seguito della successione paterna, e che per tali attività (pagamento della retta mensile e gestione dell'immobile) era coadiuvato dall'amministratore di sostegno, di cui al procedimento numero _____ r.g.v.g. di questo tribunale.

2.1. Dalla documentazione versata in atti e dalle deduzioni delle parti, risulta che con decreto del _____ di questo tribunale, sezione distaccata di _____ era stata nominata amministratore di sostegno di _____ risultando affetto da ritardo mentale di stato moderato ma che, con sentenza _____ questo tribunale ne aveva, poi, dichiarato l'interdizione.

Tuttavia, con decreto del . . . il giudice tutelare sostituiva l'a.d.s. nominato nel . . .) e a seguito di provvedimento del giudice tutelare del 2-4-2021, che segnalava tale anomalia, il P.M. ha proposto la domanda in esame.

La pronunzia della interdizione nel 2012, successiva alla nomina di a.d.s., ha indubbiamente comportato la implicita revoca del precedente provvedimento giudiziale, attesa la chiara incompatibilità.

2.2. Ciò premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento, atteso che ad avviso del collegio le attuali condizioni di . . . sono tali da far ritenere che non persistono i presupposti sostanziali della dichiarazione di interdizione che deve, quindi, essere revocata.

Giova precisare in punto di diritto che nel vigore della L. n. 6 del 2004, e nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, l'interdizione può trovare applicazione al maggiore di età o al minore emancipato, che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, quando ciò sia necessario per assicurare la loro adeguata protezione, ai sensi dell'art. 414 cod. civ., dovendosi, comunque, perseguire l'obiettivo della minore limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente.

In particolare, l'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dalla L. 9.1.2004 n.6, art. 3, ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 cod. civile.

Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (ex plurimis Cass. 4866/2010).

Orbene, dalla certificazione medica agli atti – redatta in data . . .

. . . – risulta che L. . .

dal dott.

. . . è affetto da



"ipertensione arteriosa, diabete mellito ID, dislipidemi a, ipertrofia prostatica benigna, vasculopatia cerebrale cronica e malattia di Parkinson, appare discretamente orientato nel tempo e nello spazio e risponde adeguatamente a semplici domande, pur presentando riduzione della propria capacità funzionale e rallentamento ideomotorio, la cui entità resta da valutare in sede medico legale".

In sede di esame (effettuato i. presso la fondazione , ove risiede, dal g.o.p. all'uopo delegato), seduto su una sedia a rotelle, ha dichiarato di non riuscire a deambulare, perché aveva un problema al ginocchio, di avere molti anni ma non ricordare quanti; non è apparso adeguatamente orientato nel tempo e non ha riconosciuto la banconota di euro 5,00 a lui mostrata; ha poi dichiarato che di lui si prendeva cura una cugina di nome che da molto tempo non vedeva.

Ne discende che le complessive suindicate esigenze possono essere svolte da un amministratore di sostegno investito specificamente delle relative funzioni, previe le opportune autorizzazioni del giudice tutelare ove gli atti eccedano l'ordinaria amministrazione, sì che in tale contesto non appare necessaria l'interdizione al fine di assicurare adeguata protezione ad I.

In definitiva, la misura dell'interdizione appare inadeguata al caso concreto perché comporta una limitazione generale della capacità del soggetto che è non proporzionata al contesto familiare, sociale ed economico nel quale vive.

Sulla base delle anzidette considerazioni deve essere revocata l'interdizione dichiarata nei confronti di come richiesta dal PM., con conseguente esecuzione delle formalità prescritte dalla legge.

Il Tribunale, in considerazione delle condizioni di salute del resistente, come emerse nel corso dell'istruttoria, nelle more della trasmissione degli atti al giudice tutelare reputa, tuttavia, opportuno provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, definendone i relativi compiti con separata ordinanza, che si ritiene di individuare nella persona dell'avvocato .

Le spese processuali anticipate dal ricorrente vanno dichiarate irripetibili, tenuto conto della materia trattata e della non opposizione del resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

A) revoca l'interdizione di , nato a Sorrento il .

B) provvede alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio in favore di
e alla trasmissione degli atti al giudice tutelare come da separata
ordinanza;

C) dichiara non ripetibili le spese processuali sostenute dal ricorrente.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Torre Annunziata, 2022

il presidente estensore